

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12294 Gebhard: Chiarimenti circa l'ambito temporale di applicazione delle agevolazioni tributarie previste per lo scioglimento di aziende speciali partecipate da enti locali	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-12295 Sottanelli: Problematiche conseguenti alla mancata effettuazione da parte dell'INPS dei conguagli relativi alle dichiarazioni modello 730/2017 presentate da titolari di trattamenti pensionistici riconosciuti a vittime del dovere o loro familiari	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-12296 Sandra Savino: Problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati concernenti le operazioni IVA afferenti al primo semestre 2017 e proroga del relativo termine.	
5-12298 Pesco: Problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati concernenti le operazioni IVA afferenti al primo semestre 2017 e proroga del relativo termine	78
5-12299 Lodolini: Dati circa il maggior gettito derivante dall'abolizione dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92

INTERROGAZIONI:

5-12178 Paglia: Orientamenti del Governo in merito alla <i>governance</i> e alla solidità patrimoniale della Banca Popolare di Bari	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93
5-12179 Sibilia: Problematiche circa la vigilanza su irregolarità relative a operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza	80
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	96

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti. C. 4042 Sibilia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
Delega al Governo per l'istituzione del catasto del suolo. C. 2999 Ribaldo (<i>Esame e rinvio</i>)	83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Paolo Sironi, <i>IBM Academy member and Author, FinTech Thought Leader Watson Financial Services (Svolgimento e conclusione)</i>	87

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.40.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa quindi che il viceministro Casero ha chiesto di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione Paglia n. 5-12297, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per predisporre una risposta compiuta. Avverte pertanto che, alla luce di tale richiesta, lo svolgimento dell'interrogazione avrà luogo in altra seduta.

5-12294 Gebhard: Chiarimenti circa l'ambito temporale di applicazione delle agevolazioni tributarie previste per lo scioglimento di aziende speciali partecipate da enti locali.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Rileva quindi come il Parlamento potrà naturalmente intervenire con una norma in materia, al fine di chiarire tale questione

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Viceministro per la risposta fornita.

5-12295 Sottanelli: Problematiche conseguenti alla mancata effettuazione da parte dell'INPS dei conguagli relativi alle dichiarazioni modello 730/2017 presentate da titolari di trattamenti pensionistici riconosciuti a vittime del dovere o loro familiari.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ringrazia il viceministro per la risposta fornita, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto.

5-12296 Sandra Savino: Problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati concernenti le operazioni IVA afferenti al primo semestre 2017 e proroga del relativo termine.

5-12298 Pesco: Problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati concernenti le operazioni IVA afferenti al primo semestre 2017 e proroga del relativo termine.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Sandra Savino 5-12296 e Pesco 5-12298, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni in titolo, rileva come si sia registrato un problema tecnico nel sistema telematico per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA concernenti il primo

semestre 2017, cosiddetto « spesometro ». Prendendo atto responsabilmente di tale problematica, la stessa Agenzia delle entrate, al fine di risolverne i problemi di funzionalità, ha ritenuto di bloccare temporaneamente il predetto sistema, il quale ad oggi non è ancora ritornato totalmente operativo. Il Governo ha quindi chiesto alla SOGEI ed alla medesima Agenzia delle entrate di riferire sull'accaduto, e di fornire gli elementi di informazione circa le cause e le dinamiche di quanto avvenuto che saranno successivamente resi noti anche al Parlamento.

In tale contesto, l'Agenzia delle entrate ha deciso di stabilire una prima proroga al 5 ottobre prossimo del termine di trasmissione dei predetti dati.

In termini più generali, il Governo ritiene opportuno stabilire il nuovo termine di trasmissione quando il sistema sarà nuovamente pienamente operativo, riconoscendo ai contribuenti ed agli intermediari un tempo congruo per adempiere ai loro oneri dichiarativi in materia.

Per quanto riguarda invece il tema delle sanzioni, rileva come, trattandosi della prima esperienza di trasmissione dei predetti dati, e alla luce dei problemi evidenziatisi, sia necessario intervenire, attraverso misure di carattere normativo, per prevedere l'applicazione delle relative sanzioni solo nei casi in cui si registrino inadempimenti gravi o dolosi, escludendo invece di sanzionare gli inadempimenti di carattere formale o determinati dai problemi di operatività del sistema.

Sotto un ulteriore aspetto, sottolinea come quanto avvenuto evidenzia la necessità di completare il modello di trasmissione in via telematica dei dati da parte dei contribuenti, eventualmente intervenendo in sede legislativa, anche nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per apportare le opportune revisioni in materia, in modo da rendere il sistema nel suo complesso più semplice ed efficiente.

In conclusione ritiene che tale problematica debba essere affrontata con ragionevolezza da tutti, proseguendo verso l'obiettivo di realizzare un fisco digitale che consenta di incrementare il livello di *com-*

pliance degli adempimenti, risolvendo le difficoltà emerse e riducendo gli oneri burocratici a carico dei contribuenti e degli intermediari.

Si riserva quindi di fornire ulteriori aggiornamenti in merito nelle prossime settimane.

Sandra SAVINO (FI-PdL), nel ringraziare il viceministro per la risposta, rileva come essa non contribuisca a chiarire una situazione paradossale, che si trascina da molti anni, nella quale i contribuenti e i professionisti intermediari si trovano a dover adempiere ai propri obblighi nei confronti del Fisco dovendo superare molte difficoltà.

Sottolinea quindi come, in ottemperanza al principio di leale collaborazione, che dovrebbe essere alla base dei rapporti tra cittadino e Fisco, risulti prioritario che il Governo faccia chiarezza sugli oneri gravanti sul contribuente, sugli strumenti tecnici da utilizzare e sulle scadenze previste.

Nel prendere atto dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo circa un prossimo intervento normativo volto a chiarire i numerosi aspetti problematici connessi all'invio dei dati relativi allo « spesometro » con le modalità sperimentali recentemente introdotte, auspica possa essere realizzato un sistema chiaro, nell'ottica della massima semplificazione, a vantaggio dei cittadini. In tale contesto reputa prioritario che l'Esecutivo intervenga con urgenza in materia, chiarendo in particolare se intenda escludere l'applicazione di sanzioni gli inadempimenti in cui i contribuenti sono incorsi a causa dei problemi di operatività del sistema, anche al fine di evitare l'inevitabile, notevole mole di ricorsi che ne deriverebbe.

Daniele PESCO (M5S) condivide le considerazioni espresse dal Viceministro sull'opportunità di fissare il nuovo termine per la trasmissione dei dati quando sarà ripristinata completamente l'operatività del sistema telematico, nonché circa l'esigenza di adottare provvedimenti normativi per escludere l'applicazione di sanzioni nel caso di inadempimenti formali o comunque non gravi.

Auspica quindi che le iniziative che saranno assunte in materia consentano di evitare ulteriori aggravii a carico dei professionisti e dei contribuenti. In questa prospettiva, considerato che si sta procedendo all'implementazione di un meccanismo di fatturazione elettronica a fini fiscali, ritiene sia fondamentale valutare con attenzione quale tipo di investimenti di carattere informatico sia necessario compiere in questo campo, adottando scelte oculate che assicurino il pieno aggiornamento e la massima efficienza del sistema.

Giovanni SANGA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che, alla luce delle problematiche oggetto dell'interrogazione, la Commissione stessa debba intervenire ulteriormente in questo campo, nella consapevolezza che le difficoltà emerse non riguardano solo i contribuenti o gli intermediari, ma l'intero sistema delle imprese italiane.

5-12299 Lodolini: Dati circa il maggior gettito derivante dall'abolizione dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.

Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele PELILLO (PD), nel ringraziare il viceministro, si dichiara soddisfatto della risposta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

5-12178 Paglia: Orientamenti del Governo in merito alla governance e alla solidità patrimoniale della Banca Popolare di Bari.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si dichiara soddisfatto della risposta, invitando il Governo a mantenere alto il livello di attenzione sulla problematica affrontata dall'interrogazione.

5-12179 Sibilia: Problematiche circa la vigilanza su irregolarità relative a operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Federico D'INCÀ (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale elude completamente il quesito posto dall'interrogazione, di cui è cofirmatario. In particolare, nel richiamare il testo dell'atto di sindacato ispettivo, sottolinea come esso intenda sottoporre al Governo una vicenda molto grave, che ha coinvolto i vertici della Banca d'Italia, chiedendo di accertare le responsabilità del dottor Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della stessa Banca d'Italia, in merito all'operazione finanziaria di 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca popolare di Vicenza nel finanziamento della società di diritto lussemburghese Optimum e l'eventuale interferenza dello stesso Barbagallo, nei confronti di Veneto Banca, nell'ambito di un'analogha operazione di finanziamento.

Nel ribadire la necessità di fare chiarezza sulla questione posta, evidenzia come essa coinvolga direttamente centinaia di migliaia di cittadini, i quali hanno subito perdite molto gravi a causa dell'instabilità del sistema bancario, nonché tutta la regione Veneto, duramente colpita dalla crisi dei due istituti bancari.

Si dichiara quindi contrariato e allibito per l'atteggiamento del Governo, non solo nei confronti degli interroganti e della Commissione, ma soprattutto nei riguardi dei cittadini interessati e chiede quindi che siano al più presto forniti compiuti elementi di risposta alle urgenti questioni poste.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla tematica affrontata dall'interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO dichiara l'impegno del Governo a fornire alla Commissione ulteriori approfondimenti sulla questione.

Federico D'INCÀ (M5S) chiede che le questioni oggetto dell'interrogazione siano affrontate dalla Commissione già dalla prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato D'Incà, ritiene che lo strumento più consono per affrontare ulteriormente, a breve, tale tematica, sia la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 Cancellieri e C. 4231 Mucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in merito allo svolgimento dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3411 Cancellieri e dell'abbinata proposta di legge C. 4231 Mucci, desidera ricapitolare l'iter del provvedimento.

In merito ricorda che la Commissione Finanze ne ha avviato l'esame nella seduta del 29 marzo 2017, respingendo gli emendamenti presentati e trasmettendo quindi, il 7 giugno 2017, il testo alla Commissione competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Al momento sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre non sono ancora pervenuti il parere della V Commissione, nonché quello della X Commissione.

In merito all'esame in sede consultiva da parte della V Commissione, ricordo che il 28 giugno 2017 essa ha chiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica, la quale non è stata ancora trasmessa dal Governo. Nella seduta di ieri della medesima V Commissione, il rappresentante del Governo, Viceministro Morando, ha consegnato un documento, nel quale si esprimono alcune prime valutazioni in merito alla quantificazione degli oneri determinati dalla proposta di legge, concludendo che al momento è impossibile esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La V Commissione esaminerà anche oggi il provvedimento, ma, a seguito dei contatti informali intercorsi, è emerso come la stessa Commissione non sarà nelle

condizioni di esprimere il parere prima della prossima settimana, non essendo ancora pervenuta la predetta Relazione tecnica, che ovviamente dovrà essere adeguatamente valutata e approfondita.

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione del 26 settembre scorso, su richiesta del Gruppo M5S, ha stabilito l'avvio della discussione del provvedimento per la seduta di lunedì 2 ottobre prossimo.

In tale contesto, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Finanze tenutasi il 27 settembre, ha proposto di chiedere alla Presidenza della Camera uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea, al fine di consentire alla VI Commissione di svolgere compiutamente l'esame in sede referente avendo acquisito anche il parere della Commissione Bilancio, il quale risulta particolarmente importante, atteso il rilievo finanziario del provvedimento.

Dopo aver acquisito l'avviso in tal senso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nonché il consenso del gruppo M5S, che ha chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Aula, nel pomeriggio di ieri ho scritto pertanto alla Presidente della Camera chiedendoLe di prevedere che la discussione in Assemblea del provvedimento sia posticipata fino a lunedì 16 ottobre prossimo.

Si riserva quindi di inserire nuovamente il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione nella prossima settimana, nonché di monitorare l'andamento dei lavori in merito presso la V Commissione, al fine di sollecitarne quanto prima l'espressione del parere.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, nel richiamare il contenuto del citato documento consegnato ieri dal Viceministro Morando, in occasione della seduta della Commissione Bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva sul provvedimento, evidenzia l'intenzione del suo gruppo di proseguire i lavori nel modo più costruttivo e proficuo, al fine di concludere positivamente l'iter della proposta di legge, sulla quale durante l'esame in sede referente si è manifestata una significativa convergenza dei gruppi.

Concorda quindi con il Presidente circa l'opportunità di attendere il parere della V Commissione Bilancio prima dell'avvio della discussione in Assemblea, ringraziandolo per aver chiesto alla Presidenza della Camera lo slittamento di tale discussione al 16 ottobre prossimo e auspica che, in tale ulteriore periodo di tempo a disposizione della Commissione, possa essere svolto, anche con l'apporto del Governo e della maggioranza, un lavoro proficuo per migliorare il testo del provvedimento, in particolare con riferimento ai profili di carattere finanziario, individuando le modifiche utili a circoscrivere gli oneri finanziari derivanti dall'intervento legislativo. Sottolinea infatti come il gruppo M5S non intenda alimentare una sterile contrapposizione politica su un provvedimento che invece può costituire un'importante occasione per venire incontro in modo condiviso a una delle esigenze più pressanti per i cittadini e le imprese.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide le considerazioni del deputato Sibilia e l'approccio da lui seguito relativamente al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle osservazioni contenute nel predetto documento sui profili di carattere finanziario del provvedimento, consegnato ieri dal Viceministro Morando durante seduta della Commissione Bilancio, chiede maggiori chiarimenti in merito alla stima dei debiti fiscali delle imprese, indicati in 190 miliardi di euro, che, secondo il Governo, sarebbero potenzialmente coinvolti dalle compensazioni relative ai crediti commerciali vantati dalle imprese medesime nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in merito alla questione posta dal deputato

Villarosa, sottolinea come la relazione tecnica che il Governo si accinge a predisporre in merito sia appunto chiamata a fornire più dettagliati elementi di valutazione sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti.

C. 4042 Sibilìa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, desidera in primo luogo sottolineare il costruttivo dialogo tenuto con gli esponenti delle forze di maggioranza nel corso dei lavori sul provvedimento.

Nell'auspicare che tale approccio possa condurre alla positiva conclusione dell'*iter* della proposta di legge, propone quindi di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, così da poter apportare al testo le opportune modifiche, con l'apporto di tutti i gruppi.

Michele PELILLO (PD), nell'evidenziare come il provvedimento contenga elementi interessanti e condivisibili, ritiene che, stante l'arco di tempo relativamente ristretto prima del termine della legislatura e le conseguenti difficoltà a giungere all'approvazione definitiva del provvedimento, occorra valutare se sia utile procedere ordinariamente nell'esame in sede referente dello stesso, fissando un termine per la presentazione degli emen-

damenti, ovvero se non sia più proficuo raggiungere un accordo tra le forze politiche per trasfondere la disciplina recata dalla proposta di legge in un emendamento da presentare al disegno di legge di bilancio che sarà prossimamente presentato alle Camere.

Rileva infatti come tale ultima soluzione consentirebbe di addivenire all'approvazione dei contenuti del provvedimento, anche attraverso un fattivo coinvolgimento del Governo in tal senso.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, nel valutare con interesse, in un'ottica di concretezza e pragmatismo, la proposta del deputato Pelillo circa l'opportunità di utilizzare il veicolo della prossima legge di Bilancio, ritiene tuttavia preferibile non abbandonare del tutto l'*iter* in sede referente della proposta di legge in sede referente presso la Commissione Finanze. In tale quadro reputa opportuno stabilire comunque un termine per la presentazione degli emendamenti, seppure non troppo ravvicinato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara il proprio apprezzamento per lo spirito collaborativo emerso nel corso della discussione.

Alla luce delle considerazioni svolte, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione del catasto del suolo.

C. 2999 Ribaudo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C.

2999 a sua prima firma, recante delega al Governo per l'istituzione del catasto del suolo.

Al riguardo ricorda preliminarmente che il catasto italiano costituisce l'inventario dei beni immobili presenti nel territorio nazionale, con la finalità di censire le proprietà immobiliari, tenerne evidenti le mutazioni e realizzare i presupposti per un'equa imposizione fiscale.

Il catasto è formato da due sub-sistemi: il Catasto Terreni, che comprende l'elenco di tutti i terreni di natura agricola ovvero comunque inedificati (si tratta nel complesso di suoli agricoli, fabbricati rurali al loro servizio, terreni incolti, strade pubbliche e acque esenti da estimo), e il Catasto Edilizio Urbano – costituito dalle costruzioni di natura civile, industriale e commerciale, il quale è integrato dal Catasto dei Fabbricati, il quale si occupa di tutte le costruzioni, sia urbane sia rurali.

Il Catasto terreni è di tipo geometrico – particellare, in quanto reca informazioni sia sulla natura geometrica (topografia – forma e consistenza) sia sulle caratteristiche tecnico-economiche (caratteristiche tecnico-fisiche e redditi) dell'elemento minimo inventariato e rappresentato in mappa, costituito dalla «particella catastale».

La gestione delle banche dati catastali e lo svolgimento dei relativi servizi sono stati affidati all'Agenzia del Territorio, la quale è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate a norma dell'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il sistema informativo catastale consta di quattro archivi, differenti per natura (alfanumerica ovvero grafica), ma correlati tra loro:

l'archivio cartografico;

l'archivio censuario del Catasto Terreni (alfanumerico);

l'archivio censuario del Catasto Edilizio Urbano (alfanumerico);

l'archivio delle planimetrie degli immobili urbani;

l'archivio dei Fabbricati (in fase di realizzazione).

La formazione del catasto è curata dallo Stato, mentre il suo aggiornamento è demandato all'azione dei proprietari degli immobili, attraverso i tecnici liberi professionisti abilitati alla predisposizione degli atti di aggiornamento catastale.

Il modulo inventariale di base del Catasto Terreni è rappresentato dalla particella catastale, definita dalla legge come porzione di terreno continua, ubicata nello stesso Comune, della medesima «qualità» o «classe», o abbiano la stessa destinazione.

In sostanza, la particella catastale è posseduta da uno o più soggetti fisici o giuridici ed è omogenea per qualità di coltura e grado di produttività (classe).

L'archivio cartografico, attraverso le mappe catastali, definisce la forma, la superficie e la posizione sul territorio delle particelle catastali, allo scopo di rappresentare gli immobili secondo i differenti diritti sugli stessi insistenti. La mappa catastale è formata, di regola, per Comune amministrativo ed è suddivisa in fogli, individuati con un numero progressivo. Alcuni comuni sono suddivisi a loro volta in sezioni censuarie, dunque la mappa catastale viene formata in relazione a queste ultime.

Con riferimento all'archivio censuario del Catasto Terreni, rileva come esso registri dati di natura tecnico-fisica, giuridica ed economica, associati a ogni particella catastale.

Tra questi, in particolare, vi sono:

l'identificazione catastale (nome del Comune, codice della Sezione, numero di mappa, numero di particella);

la località (indirizzo o denominazione della zona di ubicazione);

la qualità di coltura praticata (informazione codificata che fa riferimento ad un quadro generale di qualificazione nazionale);

la classe di produttività (indicazione codificata che esprime differenti livelli di potenzialità produttiva del suolo);

la consistenza (espressa in ettari, are e centiare di superficie);

i redditi catastali (distinto in reddito dominicale e reddito agrario);

la ditta catastale (codice fiscale e dati anagrafici delle persone fisiche, ovvero denominazione delle persone giuridiche, titolari di diritti reali sulla particella, con l'indicazione della tipologia e quota di diritto reale goduto).

A ogni particella sono associati, altresì, i dati identificativi degli atti che hanno determinato un cambiamento nello stato dei soggetti intestatari (ad esempio, un atto di trasferimento di diritti reali), ovvero nello stato tecnico-fisico dell'oggetto. Evidenziando tali evoluzioni, i dati censuari della particella catastale sono storicizzati per stadi successivi, in modo da permettere una consultazione anche con riferimento ad un periodo temporale pregresso.

L'archivio censuario del Catasto Terreni, che è totalmente informatizzato, al 31 dicembre 2016 era costituito da oltre 85,5 milioni di particelle catastali, di cui circa 60 milioni produttive di reddito.

In tale contesto ricorda che la legge di delega per la riforma del sistema fiscale (la legge n. 23 del 2014), all'articolo 2 intendeva, attraverso la riforma del catasto degli immobili, principalmente correggere le sperequazioni delle vigenti rendite. Tra i principi e criteri per la determinazione del valore catastale la delega indicava, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale da effettuarsi utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza, in luogo del numero dei vani. Essa intendeva altresì coinvolgere i comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. Prescriveva inoltre la ridefinizione delle competenze delle commissioni censuarie, attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (da pubblicare, al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) uti-

lizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso.

Tale delega è stata attuata solo con riferimento alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento delle Commissioni censuarie, mediante il decreto legislativo n. 198 del 2014; l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015, ha delineato i tratti significativi delle nuove commissioni censuarie e ha fornito le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per l'insediamento delle medesime, anche al fine di consentire un'omogenea applicazione delle disposizioni del predetto decreto legislativo n. 198 del 2014.

Il decreto ministeriale 27 maggio 2015 ha inoltre individuato i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.

Passando a descrivere il contenuto della proposta di legge, la quale si compone di un solo articolo, essa delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti la revisione dell'archivio cartografico e dell'archivio censuario del catasto dei terreni.

In particolare, l'alinea del comma 1 dell'articolo unico indica le finalità della delega, che intende valorizzare i servizi del suolo ambientali, sociali, economici e fiscali ed estendere la tracciabilità dei prodotti agricoli o dei loro derivati, specificando che i decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto dei principi costituzionali (in particolare, del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione), del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, nonché in

coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi di delega il medesimo comma 1:

alla lettera *a*) stabilisce che il catasto dei terreni è ridenominato «catasto del suolo»;

alla lettera *b*) prevede che, nell'ambito della revisione del foglio di mappa, la particella catastale è caratterizzata dallo stesso tipo di suolo e da una risposta produttiva omogenea per la stessa coltura o destinazione d'uso;

alla lettera *c*) prevede l'accorpamento di particelle adiacenti, all'interno di uno stesso fondo con identiche condizioni ambientali e territoriali, espresse dalle stesse qualità e classe colturale, conservando tutte le variazioni storiche;

alla lettera *d*) dispone l'accesso libero e aperto a tutte le cartografie disponibili mediante i dati del richiedente, il comune di riferimento, il foglio e la particella catastali;

alla lettera *e*) dispone che le informazioni contenute nel certificato catastale siano integrate con i seguenti dati:

1) i dati relativi alla gestione diretta o delegata del suolo;

2) come attualmente previsto, i dati identificativi del suolo, facendo particolare riferimento ai dati relativi alla contrada, nonché al distretto produttivo;

3) i dati ambientali relativi al clima, alla litologia, alla classificazione tassonomica, all'altimetria, alla pendenza, all'esposizione, alla rocciosità, al drenaggio esterno, allo spessore del suolo, che determinano la capacità d'uso del suolo di prima approssimazione da parte del conduttore;

4) i dati territoriali relativi alla montanità, ai vincoli, alla viabilità, alla disponibilità idrica, riportando le interpretazioni agronomiche delle caratteristiche

ambientali o le infrastrutture che influenzano la redditività economica e la capacità d'uso definitiva del suolo;

5) i dati di classamento relativi alla destinazione d'uso attuale del suolo, alle specifiche dell'uso attuale quali la coltura e la classe produttiva, alla valutazione della sostenibilità fisica derivante dall'armonia fra l'uso attuale e la capacità d'uso del suolo, alle prescrizioni concernenti gli eventuali interventi necessari nel caso di un uso non sostenibile, i redditi calcolati con dati produttivi e prezzi dell'anno, considerando le eventuali avversità meteoriche e le deduzioni o aggiunte d'imposta già presenti riferibili rispettivamente a costi aggiuntivi per l'uso attuale sostenibile o per i danni ambientali o territoriali;

alla lettera *f*) prevede che la possibilità di variare le particelle del foglio di mappa, archiviando le variazioni storiche e rendendole disponibili a tutti senza alcuna restrizione, sia riservata ad alcune specifiche figure professionali, con una disposizione restrittiva rispetto all'attuale disciplina: tale facoltà viene riservata a dottori agronomi e dottori forestali, geometri e periti agrari, iscritti nei rispettivi albi con la relativa specializzazione;

alla lettera *g*) prevede che i dati ambientali e territoriali possono essere inseriti solo da specifiche figure professionali, previa adeguata formazione, a seguito di un apposito corso di specializzazione: dottori agronomi per i suoli agricoli arabili secondo la capacità d'uso dei suoli (cioè la potenzialità produttiva del terreno, classificata in otto classi, suddivise in due raggruppamenti principali) attribuita (I, II, III e IV classe di capacità d'uso del suolo), e dottori forestali per i suoli non arabili (V, VI e VII classe di capacità d'uso del suolo), per quelli montani e per i pascoli, i boschi, le colture dei vecchi impianti dei territori non arabili ma terrazzati o sistemati, i calanchi, le aree in dissesto idrogeologico e quelle interessate da attività di conservazione della natura (biodiversità, paesaggio, acque), in generale quelle interessate dai relativi vincoli;

alla lettera *h*) stabilisce che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di variazione e di inserimento di dati ambientali, le figure professionali abilitate, possono procedere all'inserimento telematico dei dati tramite credenziali certificate;

alla lettera *i*) prevede che le variazioni dell'uso del suolo proposte da una delle figure professionali abilitate, che devono comunque essere conformi alla classe di capacità d'uso del suolo, siano deliberate dalla competente commissione censuaria locale (di cui all'articolo 1 del già citato decreto legislativo n. 198 del 2014); la disposizione stabilisce altresì l'archiviazione e l'accesso telematico per la consultazione di tutte le delibere della competente commissione censuaria locale.

Sottolinea quindi il carattere innovativo della proposta di legge, volta ad ammodernare l'attuale catasto dei terreni, ampliando i dati informativi che esso dovrà contenere e valorizzando i servizi del suolo in chiave di sostenibilità ambientale e di tutela dell'ecosistema.

A tale riguardo ritiene sia utile procedere a un breve ciclo di audizioni sul provvedimento, nel corso del quale ascoltare i rappresentanti della Società italiana di pedologia e della Società italiana della scienza del suolo, nonché gli esponenti degli Ordini professionali competenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide la proposta del relatore di procedere un breve ciclo di audizioni, che sarà definito, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni dei gruppi, in occasione della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del dottor Paolo Sironi, IBM Academy member and Author, FinTech Thought Leader Watson Financial Services.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo SIRONI, *IBM Academy member and Author, FinTech Thought Leader Watson Financial Services*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pone quesiti i deputati Michele PELILLO (PD), Sebastiano BARBANTI (PD) e Carlo SIBILIA (M5S), ai quali risponde Paolo SIRONI, *IBM Academy member and Author, FinTech Thought Leader Watson Financial Services*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il dottor Sironi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-12294 Gebhard: Chiarimenti circa l'ambito temporale di applicazione delle agevolazioni tributarie previste per lo scioglimento di aziende speciali partecipate da enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli interroganti fanno riferimento alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, lettera *a*), del comma 568-*bis*, della legge n. 147 del 2013, previste in caso di operazioni di scioglimento di società, consorzi o aziende speciali, partecipate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni locali.

In particolare, gli onorevoli chiedono se detti incentivi continuino ad essere applicabili nei casi di scioglimento di aziende speciali partecipate, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente precisare che il cennato comma 568-*bis* è stato inserito nell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in sede di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, avvenuto con legge 2 maggio 2014, e trova applicazione per le operazioni effettuate da parte delle amministrazioni locali con procedura di evidenza pubblica in corso o deliberate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al successivo comma 2, un « piano di rias-

setto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ».

Tali « piani di riassetto », corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato la presenza di partecipazioni societarie che, sulla base dei criteri evidenziati al comma 2, devono essere dismesse o ridimensionate (si tratta, ad esempio, di partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, oppure in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, e altro).

La procedura prevista dall'articolo in commento è stata introdotta a regime, in quanto prevede che sia i provvedimenti di analisi dell'assetto societario quanto gli eventuali conseguenti « piani di riassetto » debbano essere adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 20, la mancata adozione dei predetti provvedimenti comporta l'irrogazione di sanzioni e l'eventuale determinazione del danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

La norma in commento, inoltre, fa salva l'applicazione di una serie di disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche, tra cui, per quanto di rilievo in questa sede, il menzionato comma 568-*bis* l'articolo 1,

commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014 che imponeva alle amministrazioni di adottare, entro il 31 marzo 2016, un piano operativo *una tantum* di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, tenuto conto del tenore letterale della norma, ritiene che il citato comma 6 dell'articolo 20 della legge n. 175 del 2016 si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla norma agevolativa richiamata – applicabile alle operazioni di scioglimento delle società deliberate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 – senza per questo prevedere esplicitamente una « proroga » degli stessi effetti.

Pertanto, l'Agenzia rappresenta che non sembra possibile applicare automaticamente, anche ai casi di scioglimento previsti dalla nuova procedura introdotta dal decreto legislativo, n. 175 del 2016, le

medesime agevolazioni fiscali previste dal citato comma 568-*bis* che restano limitate alle fattispecie in esso previste.

È opportuno segnalare, tra l'altro, che non si registra una perfetta corrispondenza tra l'ambito soggettivo del comma 568-*bis* e quello dell'articolo 20 in commento: mentre il primo ha come destinatari le « pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », il secondo ha una platea di destinatari più estesa, in quanto la norma fa generico riferimento alle « amministrazioni pubbliche » (sottinteso di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) senza ulteriori precisazioni.

Infine, deve rilevarsi che l'eventuale applicazione di misure agevolative fiscali alle fattispecie di scioglimento di società controllate dalle pubbliche amministrazioni non sarebbe coerente con la contestuale previsione di misure sanzionatorie previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei relativi provvedimenti.

ALLEGATO 2

5-12295 Sottanelli: Problematiche conseguenti alla mancata effettuazione da parte dell'INPS dei conguagli relativi alle dichiarazioni modello 730/2017 presentate da titolari di trattamenti pensionistici riconosciuti a vittime del dovere o loro familiari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano la criticità relativa alla mancata effettuazione, da parte dell'Inps, dei conguagli derivanti dalla presentazione delle dichiarazioni modello 730/2017 presentate dai titolari dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

Al riguardo gli onorevoli interroganti rappresentano che ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari sono stati esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per effetto di tale disposizione con messaggio n. 3505 dell'8 settembre 2017 l'INPS ha comunicato che è venuto meno, da parte dell'istituto, il ruolo di sostituto d'imposta e conseguentemente l'impossibilità di provvedere all'elaborazione del conguaglio relativo al modello 730.

Gli onorevoli segnalano che molti beneficiari del trattamento, recatisi ai patronati e agli uffici dell'Agenzia delle entrate, non sono stati in grado di effettuare la variazione del sostituto d'imposta,

Pertanto gli onorevoli interroganti chiedono « come si intende procedere e adoperarsi per risolvere quanto prima, e senza oneri indiretti per gli interessati, una situazione che rende oltremodo complesso l'esercizio di un diritto a una categoria di cittadini che meriterebbe ben altra attenzione e sensibilità. ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate e l'INPS, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi della vigente normativa riguardante l'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, e del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, i titolari di trattamenti pensionistici, qualora abbiano l'obbligo, o comunque l'interesse, di presentare la dichiarazione dei redditi, possono ottemperarvi utilizzando il modello 730 nel rispetto della tempistica prevista.

La dichiarazione modello 730 può essere presentata al proprio sostituto d'imposta qualora presti direttamente l'assistenza fiscale o a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato oppure direttamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i sostituti d'imposta sono obbligati a tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti. Il successivo articolo 39, comma 3, sanziona espressamente l'inosservanza di detto obbligo.

Tuttavia, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 ne deve dare comunicazione al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Il modello 730 può anche essere presentato in assenza di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio sulla re-

tribuzione ai sensi dell'articolo 51-*bis* del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69.

In tal caso, il contribuente provvede direttamente a effettuare i versamenti eventualmente dovuti mentre, in caso di dichiarazione con esito a rimborso, questo viene erogato a cura dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, la criticità prospettata dagli onorevoli interroganti riguarda i soggetti che, avendo subito ritenute sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti nell'anno d'imposta 2016 e al fine di far valere eventuali deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta, hanno richiesto l'assistenza fiscale nell'annualità corrente anche se a decorrere dal 1° gennaio 2017 detti tratta-

menti pensionistici godono del beneficio dell'esenzione fiscale in materia imposte sul reddito.

A tal proposito, al fine di creare il minor disagio possibile alla categoria di pensionati in questione, fermo restando la cessazione del rapporto di sostituzione a far data dal 1° gennaio 2017, con esclusivo riferimento ai soggetti di titolari della tipologia di reddito di cui si discute, l'INPS, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, comunica che provvederà ad effettuare i rimborsi e le trattenute derivanti dal modello 730/2017.

In tal senso, saranno fornite le opportune indicazioni agli interessati.

ALLEGATO 3

5-12299 Lodolini: Dati circa il maggior gettito derivante dall'abolizione dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo prevista dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevedeva esenzione dall'imposta per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i dati relativi al maggior gettito realizzato a titolo di tassa automobilistica regionale in esito all'abolizione dell'agevolazione in argomento.

Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 666 della legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha soppresso l'agevolazione vigente relativa ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, abrogando il citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 a partire dal 1° gennaio 2015.

La relazione tecnica della disposizione abrogatrice ha stimato, sulla base dei dati-macro forniti dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

un maggior gettito annuo a regime di 78,5 milioni di euro, correlato all'abolizione dell'esenzione che, come anzidetto, riguardava solo una parte dei veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.

Tanto premesso, in merito ai dati di gettito richiesti il Dipartimento delle finanze precisa che una valutazione dell'effettivo impatto dell'abrogazione del beneficio può essere effettuata confrontando il gettito annuale della tassa automobilistica relativo ai veicoli e motoveicoli con anzianità compresa tra 20 e 29 anni.

A tal proposito il Dipartimento riferisce che, rispetto all'anno 2014, il gettito riferibile alla classe di anzianità di veicoli sopra considerata ha fatto registrare un incremento di 54,4 milioni di euro per il 2015 e di 81,5 milioni di euro per il 2016.

Detto incremento, a parere del Dipartimento delle finanze, può essere ritenuto imputabile in linea di massima all'abolizione dell'esenzione di cui si discute.

Pertanto, deve osservarsi che, per l'ultima annualità disponibile (2016), l'incremento di gettito rilevato appare sostanzialmente coerente con la stima originaria.

ALLEGATO 4

5-12178 Paglia: Orientamenti del Governo in merito alla *governance* e alla solidità patrimoniale della Banca Popolare di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame, avente ad oggetto la situazione della *governance* e la solidità patrimoniale della Banca popolare di Bari (BPB), prendendo spunto dall'acquisizione di Tercas e dall'inchiesta giudiziaria ripresa dalla stampa nei giorni scorsi, che vedrebbe coinvolti alcuni esponenti dell'intermediario, fa riferimento ad una gestione aziendale « caratterizzata da gravi perdite di bilancio », con timore per le sorti dei soci e dei risparmiatori della banca.

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare che, sulla base della situazione semestrale dei conti, riferita al 30 giugno 2017, il gruppo bancario BPB presenta indici di patrimonializzazione superiori ai vigenti limiti regolamentari.

Si evidenzia, inoltre, che la BPB ha a suo tempo attivato il processo di trasformazione in società per azioni, di cui al decreto-legge n. 3 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, volto a riformare le banche popolari di maggiori dimensioni per agevolarne il rafforzamento patrimoniale e della *governance*.

A seguito delle recenti ordinanze del Consiglio di Stato – da ultimo quella del 12 gennaio 2017 – il termine per la suddetta trasformazione societaria delle banche popolari è stato sospeso fino al momento in cui si celebrerà, in Consiglio di Stato, la camera di consiglio successiva all'esito della decisione della Corte Costituzionale, in merito alla questione di legittimità dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2015, sollevata dallo stesso Consiglio.

Con riguardo alle citate indagini giudiziarie, precisa ancora la Banca d'Italia, delle quali ha dato notizia la stampa, si ritiene utile riferire che la BPB, in data 11 settembre 2017, ha pubblicato un comunicato, nel quale contesta l'allarmismo provocato tra gli investitori, giudicando alcune delle indiscrezioni pubblicate suscettibili di provocare un « infondato allarmismo tra gli investitori, obbligazionisti e depositanti, mettendo, in modo ingannevole e senza fondamento, in discussione la solidità della Banca ».

Dichiara, pertanto, di vedersi « costretta ad agire giudizialmente per richiedere gli ingenti danni causati dall'abuso dello strumento informativo, in misura proporzionata alla gravità della lesione ingiustificata e pervicace della propria immagine, a tutela dei risparmiatori che da sempre hanno riposto fiducia nella Banca ».

Per quanto attiene, specificamente, all'acquisizione del gruppo Tercas ed alle perdite di bilancio – rammenta la Banca d'Italia – nel corso del 2013 la BPB è stata oggetto di un accertamento ispettivo in tema di *provisioning* e di una successiva ispezione « mirata » sul rischio di credito, sulla *governance* aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di *compliance*; entrambi gli accertamenti non hanno evidenziato profili di rilievo sanzionatorio.

L'ispezione « mirata » aveva fatto emergere debolezze nella *governance*, nel presidio del rischio strategico e creditizio e nelle funzioni di controllo, pur registrando dei miglioramenti a seguito degli esiti dei precedenti accertamenti ispettivi e delle richieste della Vigilanza.

Nelle lettere di risposta ai rilievi ispettivi, la BPB ha illustrato le iniziative correttive programmate per colmare le carenze emerse nel corso degli accertamenti. Poiché talune iniziative pianificate non risultavano ancora completate, nel febbraio del 2014 la Vigilanza ha richiesto alla funzione di Internal Audit della banca di effettuare approfondite verifiche allo scopo di accertare lo stato di avanzamento dei singoli interventi correttivi e la loro idoneità ad assicurare il completo superamento delle aree di debolezza e al Collegio Sindacale di fornire aggiornate valutazioni in proposito.

La funzione di Audit ha rilevato la generale idoneità e il regolare avanzamento rispetto alla programmazione degli interventi correttivi pianificati dalla BPB. Anche il Collegio Sindacale ha valutato nel complesso appropriate le iniziative adottate.

Con riferimento all'acquisizione della Tercas, il coinvolgimento della BPB si configura come un intervento di «salvataggio», volto alla salvaguardia dell'interesse dei depositanti e al rilancio commerciale del gruppo abruzzese; sotto il profilo strategico, l'operazione si inserisce nel processo di sviluppo per linee esterne del gruppo BPB già previsto nel Piano industriale. A luglio 2016, si è perfezionata l'incorporazione nella Bari delle controllate Tercas e CR Pescara, con l'obiettivo di produrre le necessarie sinergie di costo e massimizzare l'efficacia commerciale.

Per quanto concerne la chiusura in perdita del bilancio della BPB al 31 dicembre 2015, come emerge anche dal comunicato stampa a suo tempo diffuso dalla banca, la perdita di esercizio riflette azioni e rettifiche straordinarie, pur a fronte di risultati ordinari gestionali positivi. In assenza di tali componenti straordinarie, nonostante il difficile contesto di mercato, il Gruppo avrebbe chiuso il bilancio in utile.

Si precisa, infine, che la Banca d'Italia esercita la propria attività di vigilanza nell'ambito delle competenze, dei poteri e degli obiettivi assegnati dall'Ordinamento.

Anche la CONSOB, sentita sulla questione, ha aggiunto che il 3 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione della BPB ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo facente capo alla Banca Popolare di Bari si è chiuso con un risultato netto positivo di 5,2 milioni di euro (4,6 milioni l'utile individuale della Banca Popolare di Bari).

Tale risultato si contrappone al predetto risultato negativo del 2015 – perdita di 296,7 milioni di euro – sulla quale avevano inciso, come detto, in maniera particolarmente significativa le ingenti svalutazioni di crediti ed avviamenti contabilizzate dalla Banca nell'esercizio precedente (rispettivamente pari a circa 251 e circa 271 milioni di euro).

Dal punto di vista patrimoniale, al 31 dicembre 2016, i coefficienti patrimoniali della Banca sono risultati in calo rispetto al 2015 ma superiori ai minimi regolamentari, come già sottolineato dalla Banca d'Italia.

In particolare:

il CET 1 ratio è risultato pari al 9,92 per cento (-22 bps rispetto al 2015) a fronte di un requisito minimo del 4,5 per cento;

il Total Capital *ratio* è risultato pari al 13,03 per cento (-63 bps rispetto al 2015) a fronte di un requisito minimo dell'8 per cento.

Con riguardo alla negoziazione delle azioni dell'Emittente, si fa presente che, come reso noto con comunicato stampa del 22 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della Banca, a seguito dell'avvenuta ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, segmento Order Driven azionario, ha deliberato di avviare le negoziazioni in data venerdì 30 giugno 2017.

Nel suddetto comunicato si rappresenta, altresì che « In conformità a quanto previsto dal regolamento del mercato Hi-mtf (il «Regolamento»), il Consiglio di Amministrazione della Banca, con il pa-

rere favorevole del Collegio Sindacale, ha fissato il prezzo di avvio delle negoziazioni in Euro 7,50 (il « Prezzo di avvio delle negoziazioni »). Tale valore è stato altresì confermato dal parere rilasciato da *Deloitte Financial Advisory S.r.l.*, in qualità di esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, specificamente riferito al Prezzo di avvio delle Negoziazioni (il « Parere Deloitte »).

Per quanto attiene, infine, alle già richiamate vicende giudiziarie, anche la CONSOB ritiene utile riportare un comunicato stampa del 31 agosto 2017, nel quale la Banca Popolare di Bari, con riferimento « a talune indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Bari », ha precisato che « Gli esponenti aziendali hanno appreso dell'indagine solo a seguito della notifica dell'atto di proroga del termine delle indagini preliminari ».

In detto comunicato, la Banca ha, altresì, dichiarato di non conoscere « alcun dettaglio circa le specifiche circostanze oggetto dell'attività della Procura, né tantomeno circa i possibili sviluppi del procedimento in corso ».

Nel comunicato stesso si riporta, inoltre, che « In relazione alla notizia per cui l'indagine sarebbe partita dalle informazioni rassegnate da un ex dipendente, licenziato per giusta causa, la BPB comunica di aver incaricato i propri legali per denunciare il dipendente per tentata estorsione ».

Da ultimo, viene segnalato che la CONSOB ha approvato due prospetti relativi all'operazione di aumento di capitale condotta dalla Banca Popolare di Bari tra la fine dell'esercizio 2014 e l'inizio dell'esercizio 2015.

ALLEGATO 5

5-12179 Sibia: Problematiche circa la vigilanza su irregolarità relative a operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame fa riferimento a vicende apprese dalle intercettazioni acquisite dalla Procura di Roma relative ad un'operazione finanziaria da 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza per finanziare la società «Optimum» di diritto lussemburghese, affinché sottoscrivesse azioni della medesima banca, intestando formalmente le stesse a fondi amministrati da una consociata nell'isola di Malta.

Al riguardo si chiede «se non si intendano avviare le procedure per la revoca del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005» nel caso in cui venga accertato che il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia dottor C. Barbagallo non abbia esercitato correttamente le proprie competenze in termini di vigilanza in merito alla descritta operazione e qualora dovesse essere confermata l'eventuale interferenza del medesimo nei confronti di Veneto Banca per proporre a quest'ultima la stessa operazione.

La Banca d'Italia, sentita sulla questione, ha precisato, preliminarmente, che l'operazione di investimento nei fondi gestiti dalla Optimum SGR, posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza, il cui ammontare, peraltro, è pari a 250 milioni, è stata esaminata nel corso di accertamenti ispettivi condotti presso la stessa Banca Popolare di Vicenza e, inoltre, è

stata oggetto di informativa al mercato da parte della banca nella documentazione di bilancio relativa agli ultimi esercizi.

Al riguardo anche la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha fornito informazioni relative alla descritta operazione finanziaria tra Banca Popolare di Vicenza e la società Optimum, come riportato nel Prospetto Informativo per l'aumento di capitale e l'ammissione alla negoziazione delle azioni sul segmento MTA di Borsa Italiana, pubblicato in data 21 aprile 2016.

Come indicato nel citato Prospetto, nel corso degli accertamenti ispettivi che la BCE ha svolto su Banca Popolare di Vicenza, unitamente a un *team* di ispettori di Banca d'Italia, dal 26 febbraio 2015 al 3 luglio 2015, sono emersi profili di anomalia relativi agli investimenti della Banca nei Fondi Lussemburghesi *Athena* e *Optimum*.

La Consob ritiene utile riportare uno stralcio del citato paragrafo del Prospetto, nel quale la Banca ha riportato il contenuto del rilievo formalizzato dalla BCE nel rapporto ispettivo in merito ai suddetti investimenti:

RILIEVO N. 11

Gli investimenti di 350 milioni di euro in 3 Fondi (*Optimum Evolution Multi Strategy I e II*, *Athena Capital Balanced Fund*) sono stati realizzati in modo imprudente e poco chiaro. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito delle linee guida sulle politiche d'investimento molto

ampie che ha rivisto solo due volte limitandosi ad accettare i livelli di rischio insiti negli asset presenti nei fondi; tali livelli di rischio erano ben al di sopra di quelli inizialmente previsti e non completamente coerenti con quelli del restante portafoglio. In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione non ha chiesto una reportistica specifica per valutare la coerenza tra gli asset sottostanti i fondi e gli obiettivi di investimento definiti, in questo modo non si è reso conto che tali investimenti non erano stati intrapresi con l'obiettivo di generare una stabilità nei ritorni, come affermato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. In ultimo, il Consiglio di Amministrazione non ha richiesto un miglioramento della reportistica, nonostante l'incremento dell'ammontare e del profilo di rischio dei Fondi, così come la comunicazione dell'ammontare di azioni Banca Popolare di Vicenza detenute dai Fondi (più di 50 milioni di euro).

La decisione di investire nei fondi, attribuibile essenzialmente ad alcuni esponenti del management Gruppo, non era stata supportata da analisi documentate e strutturate e dalla valutazione dei relativi gestori o da precise linee guida circa le politiche d'investimento, i relativi profili di rischio/redditività e clausole di recesso. Il Comitato Investimenti, definito dal Regolamento del Fondo « Optimum », dove Banca Popolare di Vicenza ha il diritto di nominare due dei tre componenti, non è mai stato attivato; di conseguenza, Banca Popolare di Vicenza ha deciso di non consolidare tali fondi nella propria informativa economico-finanziaria. L'impegno del top management nell'ottenere adeguate informazioni circa gli asset sottostanti, al fine di comprendere i rischi e la correttezza delle valutazioni, non è stato coerente con la posizione di Banca Popolare di Vicenza la quale deteneva la quasi totalità delle quote.

Solo durante l'ispezione, la Banca è stata capace di raccogliere tutte le informazioni rilevanti relative agli asset sottostanti i suoi investimenti. Con questa finalità, l'*Internal Audit* ha intrapreso una

analisi, che ha coinvolto anche il *Risk Management* e la Divisione Crediti, al fine di valutare la componente finanziaria e creditizia degli asset sottostanti.

I risultati sono i seguenti:

le norme interne, le *policies* e le procedure sono state aggirate tramite questi veicoli;

attraverso una valutazione effettuata internamente, le sopracitate funzioni hanno evidenziato una svalutazione di 103,2 milioni di euro (circa il 29,5 per cento del valore contabile);

i fondi sono stati utilizzati per acquistare azioni Banca Popolare di Vicenza dal Fondo Acquisto Azioni Proprie;

c'è stato un significativo incremento dell'esposizione della Banca verso un limitato numero di importanti gruppi di clienti collegati con un basso merito di credito, mediante strumenti di capitale e di debito;

c'è stato un significativo incremento del rischio reputazionale a causa di relazioni opache tra il top management di Banca Popolare di Vicenza e i gestori dei fondi e gli emittenti gli strumenti sottoscritti dai fondi stessi; e

c'è ancora un rischio effettivo di ulteriori perdite connesse con il processo di rimborso dei fondi: ciò è dovuto principalmente a peculiari vincoli legali nei regolamenti dei fondi (ad esempio, penalità, clausole di blocco).

RACCOMANDAZIONE N. 11

Si richiede all'Emittente di definire ed implementare adeguati processi e procedure organizzative riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari. In particolare:

chiara allocazione dei ruoli e responsabilità;

descrizione dei processi di approvazione;

caratteristiche del *reporting*;

procedure di *escalation*;

effettiva separazione di ruoli e responsabilità nell'ambito dei soggetti coinvolti nel processo di investimento in strumenti finanziari.

Si richiede all'Emittente di effettuare una valutazione indipendente delle posizioni nei fondi di investimento Lussemburghesi.

Per effetto di tali rilievi e raccomandazioni, a partire da luglio 2015 l'Emittente ha intrapreso una ampia revisione del proprio sistema di *Risk Management*, in particolare con riferimento al rischio di mercato. La revisione si è basata in particolare sulle risultanze dell'ispezione che sono state presentate dalla BCE durante il meeting finale il 1° luglio 2015. Elementi fondanti di questo processo di rinnovamento sono:

nomina del nuovo responsabile della Divisione Finanza;

nomina del nuovo responsabile della Direzione *Risk Management*;

revisione del *Risk Appetite Framework* (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre 2015); e

revisione dell'organizzazione della Divisione Finanza (approvato dal Consigliere Delegato il 18 febbraio 2016).

Il *Risk Management* ha aggiornato il valore delle esposizioni in fondi Lussemburghesi e le relative risultanze sono state incluse già nell'ambito della relazione semestrale del 2015 e successivamente nel bilancio al 31 dicembre 2015. Le metodologie utilizzate per la valutazione sono state riviste e validate da una società indipendente ».

Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 della Banca gli investimenti nei Fondi Lussemburghesi Athena e Optimum sono stati iscritti sulla base dei valori di presumibile realizzo dei singoli asset sottostanti, in luogo della valorizzazione al

NAV comunicato dalla società di gestione, contabilizzando rettifiche di valore per complessivi 142,3 milioni di Euro.

Inoltre, si rappresenta che l'Assemblea degli azionisti di Banca Popolare di Vicenza in data 13 dicembre 2016 ha deliberato di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori, ex componenti della Direzione generale ed ex sindaci, sulla base di alcune fattispecie censurabili che comprendono anche le vicende relative agli investimenti nei Fondi Optimum. Come riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 13 dicembre 2016: « Una prima fattispecie censurabile riscontrata riguarda gli investimenti effettuati tra il 2012 e il 2013 da BPVi e dalla controllata BPVi Finance nei fondi « *Optimum Evolution Multi Strategy I-II* » e « *Athena Capital Balanced Fund* » (nel seguito, i « *Fondi Athena e Optimum* »), per un importo complessivo di circa 350 milioni di euro.

L'analisi ha messo in luce l'elevato grado di imprudenza e opacità che ha caratterizzato l'utilizzo di così ingenti risorse economiche della Banca.

In particolare, è stato rilevato che la decisione di effettuare tali investimenti è stata assunta in assenza di adeguata istruttoria e senza che il consiglio di amministrazione in carica all'epoca, che pure, negli anni, nonostante i flussi informativi si fossero limitati alla comunicazione del solo nozionale degli investimenti sottoscritti, aveva incrementato la consistenza e il profilo di rischio dei fondi, avesse mai richiesto verifiche di sorta.

Inoltre, le operazioni effettuate non risultano coerenti con i livelli di rischio previsti nelle linee guida sugli investimenti approvate dal consiglio di amministrazione, atteso che, come emerso dagli accertamenti svolti dalle funzioni interne della Banca, i Fondi *Athena* e *Optimum* erano stati impiegati:

i) per finanziare, attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di debito (cosiddetto « *private placement* ») di nuova emissione, società caratterizzate da basso merito creditizio e appartenenti a

gruppi già pesantemente esposti con la Banca;

ii) per acquistare ingenti partecipazioni in altrettante società appartenenti agli stessi gruppi indebitati con la Banca, nonché iii) per acquistare azioni BPVi.

Alla luce delle verifiche effettuate, pertanto, è stata riscontrata la sussistenza di profili specifici di responsabilità imputabili, oltre che ai manager che hanno direttamente condotto e gestito gli investimenti, anche a componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti.

Quanto al danno, l'utilizzo del plafond stanziato dal consiglio di amministrazione ha cagionato un evidente pregiudizio alla Banca.

Al riguardo, avuta conoscenza della composizione degli asset sottostanti i predetti fondi, le competenti funzioni aziendali della Banca hanno provveduto alla disamina delle posizioni detenute nei fondi in oggetto, dalla quale è emerso che gli investimenti nei tre fondi, alla data del 30 giugno 2015, avevano determinato per il Gruppo una perdita di 103,2 milioni di euro rispetto al valore dell'investimento iniziale.

Alla luce di ciò, sono state avviate delle trattative, alcune delle quali sono ancora in corso, con i gestori dei fondi, volte a trovare soluzioni per rientrare o, quanto meno, limitare l'ingente perdita.

In particolare, con riferimento al Fondo « Athena Balanced Fund », all'inizio del 2016 è stato sottoscritto un accordo transattivo, in forza del quale la Banca (che già aveva ricevuto un parziale rimborso di 30 milioni di euro dal fondo) ha ottenuto la restituzione, a fronte del totale disinvestimento, di ulteriori Euro 34 milioni, oltre ad azioni della Banca stessa detenute dal fondo (n. 258.533 azioni).

Il pregiudizio economico in capo alla Banca (a titolo di solo « danno emergente »), e limitatamente al Fondo « Athena Balanced Fund », può perciò essere quantificato in circa 33 milioni di euro, rispetto a un investimento iniziale di 100 milioni di euro.

Al contempo, nelle more delle trattative in corso con il gestore dei fondi « Optimum Multistrategy I e II », l'investimento complessivo iniziale (di BPVi e di BPVi Finance) in tali fondi, pari ad euro 250 milioni, è stato significativamente svalutato (per circa 115 milioni di euro) e iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 per un importo pari a circa 135 milioni di Euro (circa 90 milioni di Euro per BPVI Finance e circa 45 milioni di Euro per BPVi). Nel bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2016, l'investimento nei fondi « Optimum Multistrategy I e II » è stato oggetto di ulteriore svalutazione per complessivi 23,6 milioni di Euro (circa 6,2 milioni di Euro per BPVi e circa 17,4 milioni di Euro per BPVI Finance). »